

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 luglio 2020

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di luglio dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **655** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PUNTO 8) DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 344 IN DATA 24/03/2017, CONCERNENTE LE MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DI LAVAGGIO IN ALPEGGIO, AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DEL D.M. 25/2006.

• LA GIUNTA REGIONALE

- visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alle parti III, IV e V;
- visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- visto il Regolamento (CE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in vigore a decorrere dal 14 dicembre 2019;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1380 in data 21 maggio 2010 recante "Approvazione delle indicazioni operative relative alla registrazione, al riconoscimento, ai requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari richiesti per le strutture adibite alla produzione e trasformazione del latte in alpeggio, nonché approvazione delle indicazioni applicative dell'Intesa Stato-Regioni del 16 novembre 2006 rep. n. 2673";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1121 in data 19 agosto 2016 recante "Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici, in attuazione del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046

recante "criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.";

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 24 marzo 2017 recante “Approvazione di disposizioni applicative della l.r. 2 agosto 2016, n. 16, articoli 5 e 6 in materia di zootecnia e di macellazioni domiciliari e smaltimento dei sottoprodotti. Parziale modificazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1380 del 21/05/2010, n. 853 del 17/05/2013 e n. 3 del 09/01/2015. Prenotazione di spesa.”
- richiamato il punto 8), del disposto della deliberazione della Giunta regionale n. 344/2017, concernente “*Modalità di scarico delle acque reflue di lavaggio*” a modifica della dgr n. 1380/2010, ai sensi e per gli effetti di cui alle Parti III e IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché del DM 25 febbraio 2006;
- preso atto che il sopra citato punto 8) ha suscitato problemi interpretativi, derivanti da una scrittura del testo non del tutto perspicua relativamente al paragrafo “Gestione delle acque di scarico classificate come domestiche”;
- considerato, infatti, che nella DGR 344/2017 il paragrafo “Gestione delle acque di scarico classificate come domestiche” è stato erroneamente inserito nell’elenco delle disposizioni concernente le “*Modalità di gestione delle acque reflue e del siero del latte*” e che occorre ora estrapolarlo affinché sia chiaro che si tratta di disposizioni a sé stanti;
- considerato altresì che le medesime disposizioni risultano generiche e che occorre modificarle precisando:
 - quali sono le modalità con cui le acque domestiche devono essere convogliate (specificando che la regola è lo scarico delle medesime nella rete fognaria);
 - qual è l’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, ossia la Struttura tutela qualità dell’aria e delle acque del Dipartimento ambiente se l’istanza proviene da un soggetto privato o lo Sportello unico degli enti locali (SUEL) se la domanda perviene da una impresa agricola proprietaria o gestore dell’alpeggio;
- ritenuto pertanto necessario, su proposta del dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, previ accordi per le vie brevi con gli uffici competenti della Struttura tutela qualità dell’aria e delle acque del Dipartimento ambiente, riformulare per una maggiore chiarezza il punto 8) della DGR 344/2017, dando atto che le modifiche mirano ad una maggiore chiarezza per l’utenza e che nulla cambia rispetto alle attuali disposizioni procedurali;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche, sociali Mauro Baccega;

- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di modificare, per le ragioni esplicitare in premessa, il punto 8) della deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 24 marzo 2017 come segue:

“8. di sostituire il capitolo *“Modalità di scarico delle acque reflue di lavaggio”* dell’Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1380, del 21 maggio 2010, ai sensi e per gli effetti di cui alle Parti III e IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché del DM 25 febbraio 2006, come segue:

Modalità di gestione delle acque reflue e del siero da latte

- a) *Gestione delle acque reflue derivanti dal lavaggio dei locali e delle attrezzature di trasformazione del latte:*
- i. è consentito convogliare le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose nella concimaia, senza ulteriore richiesta di nulla-osta, purché avente le caratteristiche conformi a quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini dell’utilizzo agronomico in conformità a quanto previsto dal DM 25 febbraio 2016 e purché siano osservate le seguenti prescrizioni:
 - separazione totale di siero e di scotta, quando questi possono essere destinati all’alimentazione di vitelli e manzi o, nel caso del siero, conferito ai fini dell’utilizzo come sottoprodotto presso il Centro di essiccamento del siero di Saint-Marcel, fatto salvo nell’ambito delle attività in alpeggio;
 - lo spandimento sul suolo deve avvenire a valle dei punti di prelievo dell’acqua per uso potabile;
 - ii. in caso di impossibilità di convogliamento nella concimaia, tali reflui sono classificati dalle disposizioni vigenti (Parte IV del d.lgs. n. 152/2006) rifiuti liquidi e come tali devono essere gestiti in conformità alle disposizioni tecniche ed amministrative stabilite dalla Parte III e dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - come scarico in pubblica fognatura (Parte III del d.lgs. n. 152/2006), previa richiesta di autorizzazione allo scarico al Comune (o Associazione di Comuni o sub-Ato) competente e previa verifica che l’impianto terminale di depurazione sia idoneo ad accettare qualitativamente e quantitativamente i reflui stessi e previa eventuale richiesta di applicazione della deroga prevista dalla legge regionale 21 dicembre 1991, n. 88;
 - come rifiuto liquido (Parte IV del d.lgs. n. 152/2006) con conferimento degli stessi, come bottini, in appositi impianti di trattamento. In Valle d’Aosta tale conferimento può essere effettuato presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di Arnad e di Brissogne, nel rispetto delle modalità stabilite dalla citata legge regionale n. 88/1991. In tal caso devono essere rispettate le modalità tecnico amministrative stabilite dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del citato d.lgs. N. 152/2006;

b) *Gestione del siero da latte:*

il siero residuante dalla lavorazione del latte è classificato, ai sensi degli articoli 184-bis e 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, sottoprodotto quando destinato all'alimentazione animale, nonché, quando conferito presso il centro di essiccamento del siero di Saint-Marcel. Nel caso in cui non risulti possibile destinare il siero ad uno dei riutilizzi sopra indicati, è ammesso il convogliamento dello stesso in concimaia, senza ulteriore richiesta di nullatosta ai fini del successivo utilizzo agronomico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del DM 25 febbraio 2016;

Modalità di gestione delle acque di scarico classificate domestiche

Gestione delle acque reflue classificate come domestiche:

Le acque reflue classificate domestiche, provenienti dalla cucina e dai servizi igienici, devono essere convogliate prioritariamente in rete fognaria, qualora disponibile, oppure possono essere scaricate in acque superficiali o nel suolo in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia di scarichi e di tutela delle acque dall'inquinamento, previo idoneo trattamento e previo ottenimento della necessaria autorizzazione allo scarico da parte della Struttura tutela qualità dell'aria e delle acque del Dipartimento ambiente, se l'autorizzazione viene richiesta dal proprietario dell'alpeggio in qualità di privato cittadino, o da parte del SUEL, Sportello Unico degli Enti locali, se l'autorizzazione viene richiesta da un'impresa (ad esempio dall'impresa agricola che ha la proprietà o gestisce l'alpeggio).;

2. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.